

## Verbale n. 20

Seduta del 5 dicembre 2006

Il giorno 5 dicembre 2006 alle ore 10,50 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n. 19680 del 29 novembre 2006.

Partecipano alla seduta i Commissari:

Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
BORGHI Gianluca	Presidente	Verdi per la pace	1	presente
MAZZA Ugo	Vicepresidente	Uniti nell'Ulivo- DS	7	presente
VARANI Gianni	Vicepresidente	FI	3	presente
BARBIERI Marco	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	3	assente
BORTOLAZZI Donatella	Componente	PdCI	1	assente
DELCHIAPPO Renato	Componente	PRC	3	presente
GARBI Roberto	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	2	presente
GUERRA Daniela	Componente	Verdi per la pace	1	assente
LOMBARDI Marco	Componente	FI	3	presente
MANCA Daniele	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	1	assente
MEZZETTI Massimo	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	5	presente
MONACO Carlo	Componente	Per L'Emilia-Romagna	1	assente
MONARI Marco	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	1	presente
NANNI Paolo	Componente	Italia dei Valori con Di Pietro	1	presente
NERVEGNA Antonio	Componente	FI	3	assente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione dei Dem. Crist.	1	assente
PARMA Maurizio	Componente	Lega Nord Padania E. e R.	3	presente
SALSI Laura	Componente	Uniti nell'Ulivo - DS	2	presente
TAGLIANI Tiziano	Componente	Uniti nell'Ulivo - DL Margherita	3	presente
VECCHI Alberto	Componente	AN	4	presente
ZANCA Paolo	Componente	Uniti nell'Ulivo -SDI	1	presente

Sono presenti: A. Voltan (Serv. Legislativo e Qualità della Legislazione), C. Coliva (Serv. Segreteria Assemblea Legislativa), G. Vinci (Professional Serv. Coordinamento Commissioni assembleari), M. Veronese (Professional Serv. Legislativo e Qualità della Legislazione), R. Ghedini (Serv. Comunicazione e stampa), R. Baisi, D. Straforini.

Presiede la seduta: Gianluca BORGHI

Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI

Resocontista: Anna Gnesin

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

*Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri Mezzetti, Mazza, Garbi, Zanca, Varani, Lombardi, Nanni, Salsi e Vecchi.*

Il presidente **BORGHI** fa presente che il primo punto dell'ordine del giorno è l'oggetto:

1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca, Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria.

Chiede se vi siano proposte per la nomina del relatore.

*Escono i consiglieri Nanni e Salsi.*

Il Consigliere **MEZZETTI** propone che sia nominato relatore il proponente, consigliere Zanca.

*La Commissione accoglie la proposta e, con 25 voti favorevoli e l'astensione del consigliere Zanca, nomina relatore il consigliere Zanca.*

La commissione è poi chiamata a dare parere in sede consultiva sull'oggetto:

1969 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Nanni recante: Modifica della L.R. n. 24 del 1994 in materia di nomine di competenza regionale (Limitatamente al titolo I).

Sede referente è la Commissione I, Bilancio, affari generali ed istituzionali.

Il Presidente **BORGHI** propone la rimessione al parere della Commissione referente.

Il consigliere **MAZZA** chiede delucidazioni sul testo del progetto di legge, non risultando chiare quali sono le norme proposte.

Il presidente **BORGHI**, condividendo le perplessità del consigliere Mazza, fa presente che non essendo ancora stato nominato il relatore, sarebbe opportuno attendere per qualsiasi approfondimento.

*La Commissione, all'unanimità dei presenti, si rimette alla valutazione della Commissione referente.*

Il presidente **BORGHI** informa i consiglieri di aver scritto alla Presidente dell'Assemblea legislativa per verificare il rispetto del regolare svolgimento delle commissioni senza sovrapposizioni con le udienze conoscitive.

Si prosegue l'esame dell'articolato della proposta di regolamento interno con le modalità consolidate.

Il presidente **BORGHI** ricorda che gli articoli ancora sospesi sono i numeri 51, 52, 53, 54, 55, 57 e 105 bis.

#### Articolo 51

Sull'articolo insistono gli emendamenti 172/Lombardi-Varani, 173/Lombardi-Varani e 174/Lombardi-Varani.

Il presidente **BORGHI** legge l'articolo contenuto nella proposta di regolamento. Chiarisce poi che l'articolo colloca la possibilità di richiedere il parere della Consulta di garanzia statutaria dopo l'invio da parte della Commissione della proposta di legge all'Assemblea e prima della sua approvazione finale in aula, restando da definire il momento finale (termine della discussione generale o votazione finale). Osserva che esistono pochi riferimenti in altre Regioni, tra le quali Piemonte e Liguria che hanno adottato una soluzione simile, che pare la più aderente alla previsione statutaria che riguarda progetti e proposte di legge. L'articolo è volutamente "leggero" e rappresenta una base di discussione per arrivare poi a normare nel merito con legge tutto ciò che attiene a tale organismo di garanzia.

*Entrano i consiglieri Delchiappo e Tagliani.*

Il consigliere **ZANCA** ritiene opportuno richiamare la discussione e gli intendimenti che hanno dato origine a questo istituto nella stesura dello statuto. Fa presente che si era pensato alla Consulta di garanzia statutaria come ad uno strumento che interviene non nella procedura legislativa, ma dopo che la legge e il regolamento siano approvati. Ricorda che alla Consulta di garanzia statutaria sono affidati un'ulteriore serie di compiti (in particolare quelli concernenti il caso di cessazione anticipata della legislatura e quindi l'esercizio dei poteri provvisori, nonché tutti i compiti che attengono alla materia referendaria), ma, per quanto riguarda l'aspetto che il regolamento deve prendere in considerazione, la Consulta era pensata come una sede a cui i consiglieri - ma anche i cittadini - possono rivolgersi qualora ritengano che una legge o un regolamento siano contrari allo statuto regionale, non esistendo alcun organo che possa intervenire nei casi di difformità della legge regionale con lo statuto regionale. Non era nelle intenzioni dello statuto aggravare il procedimento legislativo, all'interno del quale non era previsto l'intervento di alcun organismo esterno. Segnala che nell'art. 9 del progetto di legge oggetto 1934 per un refuso compare il termine "progetti di legge" (ciò che sarà oggetto di emendamento), ma il progetto di legge è pensato per una legge o ad un regolamento già approvati, coerentemente al dibattito svolto a suo tempo durante la stesura dello statuto, come possono confermare gli atti e i verbali, che aveva come punto di riferimento la Corte costituzionale. Assicura pertanto che, pur se la lettera dello statuto può lasciare alcuni dubbi, l'intenzione era quella di individuare un organismo che interviene al termine della

procedura e non ha il potere di invalidare la legge o il regolamento: per questo motivo è stato previsto che l'Assemblea o la Giunta possano decidere, motivandolo, di non conformarsi al parere della Consulta. Ricorda, inoltre, che la procedura legislativa sconta già la complessità del rapporto con il Consiglio delle autonomie locali e pertanto se dovesse essere sottoposta ad un ulteriore organismo che interviene con pareri di legittimità sullo statuto, l'iter legislativo diventerebbe ingovernabile.

*Entrano i consiglieri Delchiappo e Tagliani, esce il consigliere Garbi.*

Il consigliere **LOMBARDI**, confermando le interpretazioni fornite dal collega Zanca, ritira i commi 4 e 5 dell'emendamento 172. Il comma 1 dell'emendamento, invece, introduce l'eventualità, ripresa dal progetto di legge oggetto 1934, delle funzioni concernenti l'individuazione e presa d'atto delle cause che comportano l'anticipata cessazione della legislatura. Osserva infine che se venissero espunti i commi 3 e 5 dell'articolo, oltre ai commi dell'emendamento da lui ritirati, sarebbero rispettate la logica e l'interpretazione avanzate da Zanca.

*Entra il consigliere Parma, esce il consigliere Varani.*

Il consigliere **MAZZA** rileva che se si ragiona nella logica di leggi già approvate l'Assemblea non avrebbe più ragione di intervenire; diverso sarebbe il caso in cui fosse il cittadino, o il consigliere in quanto cittadino, ad intervenire chiedendo un parere alla Consulta. Riconoscendo l'opportunità di prevedere tale possibilità, propone di collegarla all'istituto del referendum: un cittadino (e il consigliere agirebbe come cittadino) può proporre un'istanza alla Consulta nei casi di leggi che possono essere sottoposte a referendum. Questo intervento avverrebbe perciò a legge già approvata. Per quanto invece riguarda le prerogative proprie dell'Assemblea, si potrebbe decidere per un possibile arresto dell'iter legislativo, qualora un gruppo di consiglieri ritenga che ci sia un conflitto con lo statuto e di conseguenza si chiedi un parere all'organo di garanzia statutaria. Sarebbe un atto autonomo dell'assemblea che attiene al momento di formazione delle leggi.

*Entra il consigliere Garbi.*

Il consigliere **MEZZETTI** si dichiara convinto dall'interpretazione data dal consigliere Zanca sulla possibilità di intervento da parte della Consulta in un momento successivo alla formazione della legge, soprattutto per la complessità del percorso di approvazione della legge prospettata. Fa presente, inoltre, che la discussione era in parte già stata affrontata e risolta nel senso che solo una volta approvata la legge sarebbero potuti intervenire tutti gli organismi previsti, compresa la Consulta di garanzia statutaria.

Il consigliere **MAZZA** chiede spiegazioni sul ruolo dei consiglieri relativamente alla richiesta di parere alla Consulta di garanzia statutaria.

*Esce il consigliere Garbi.*

In risposta, il consigliere **ZANCA** rilegge l'articolo 9 del progetto di legge oggetto 1934 e ribadisce il parallelismo con l'intervento della Corte costituzionale.

Il consigliere **MAZZA** continua specificando che, essendo un intervento esterno, non dovrebbe riguardare il regolamento dell'Assemblea.

Il consigliere **LOMBARDI** osserva che, sulla base di questa impostazione, è opportuno regolamentare i punti a), b) e d) dell'articolo 69 dello statuto, mentre si potrebbe escludere il punto c). Dopo le osservazioni dei consiglieri Mazza e Zanca, considera che, nonostante si debba partire dallo spirito individuato e cioè da una consultazione a legge approvata, nulla sarebbe di impedimento alla previsione della possibilità che una commissione che sta trattando una legge, possa chiedere un parere alla Consulta di garanzia statutaria. Si potrebbe così prevedere che la commissione di comune accordo decida di chiedere il parere della Consulta e, nel contempo, prevedere che a legge promulgata i consiglieri possano intervenire solo come cittadini.

Il consigliere **ZANCA** ribadisce che nel testo dello statuto si parla di leggi e regolamenti e non di progetti di legge. Ritiene che debba essere la legge ad individuare i soggetti che possono ricorrere alla Consulta, mentre il regolamento stabilisce quali siano i poteri in capo all'Assemblea dopo che la Consulta ha espresso il proprio giudizio e disciplina altresì i modi attraverso i quali Giunta e consiglieri devono presentare eventuali domande alla Consulta.

*Esce il consigliere Delchiappo, entra il consigliere Monari.*

Il consigliere **MEZZETTI**, in base alla lettura dell'art. 69, comma 1, lett. c), dello statuto, ritiene che il regolamento debba prevedere i casi e i modi con cui la Consulta esprime i pareri, a meno che non si preveda che il regolamento rinvii alla legge istitutiva, nel qual caso sarebbe opportuno fare procedere di pari passo la legge che disciplina la Consulta con il regolamento dell'Assemblea legislativa.

Il presidente **BORGHI** rileva che dal dibattito emergono due opzioni: con la prima, largamente condivisa, si prevede la possibilità di richiedere il parere dopo l'approvazione, promulgazione e pubblicazione della legge, in tempi e modi da concordare; la seconda opzione aggiunge la possibilità di richiedere l'intervento durante il procedimento.

Il consigliere **ZANCA** ritiene che la seconda possibilità debba essere contemplata come caso eccezionale per evidenti difformità dallo statuto e quindi debba esservi la richiesta di tutta la commissione o di almeno i quattro quinti dell'Assemblea.

*Entrano i consiglieri Delchiappo e Garbi.*

Il presidente **BORGHI** propone di redigere una nuova stesura dell'articolo 51 utilizzando i primi cinque commi dell'art. 9 del progetto di legge oggetto 1934, collegandoli con il sesto e settimo comma della bozza di regolamento, aggiungendo l'ulteriore proposta di attivazione nel corso del procedimento se questo è richiesto da una qualificatissima parte dell'assemblea.

Il consigliere **TAGLIANI** osserva che se una così larga parte dell'Assemblea ritenesse che la proposta normativa sia in così palese contrasto con lo statuto, non sarebbe neppure necessario chiedere un parere ad un organo esterno.

Il consigliere **LOMBARDI** eccepisce che dalla proposta fatta dal presidente Borghi verrebbe esclusa la previsione proposta nel suo emendamento concernente i casi di anticipata cessazione. Il presidente Borghi specifica che questi casi sono disciplinati all'interno del progetto di legge.

Il consigliere **DELCHIAPPO** osserva che i consiglieri hanno a disposizione altri strumenti per rinviare un progetto di legge in commissione, in caso di dubbi sulla compatibilità allo statuto.

Il consigliere **LOMBARDI** specifica come il suo intervento rispetto ad una ipotesi straordinaria di richiesta di un parere alla Consulta non fosse dettato da una preoccupazione per i diritti della minoranza, ma dall'esigenza di adeguarsi al dettato statutario.

Il presidente **BORGHI**, annunciando che il consigliere Mazza ha presentato ulteriori emendamenti sull'articolo 51 (e precisamente: 417, 418 e 418 bis), da lettura della proposta che potrebbe riassumere il dibattito svolto fino a quel momento: i primi cinque commi dell'articolo 9 del progetto di legge 1934 (con alcuni aggiustamenti, tra cui l'eliminazione il riferimento ai progetti di legge, sostituendolo solo con le leggi), a cui si aggiungono i commi 6, 7 e 8 della bozza di regolamento, previo coordinamento.

Il consigliere **MAZZA** rileva che questo orientamento elimina completamente la possibilità di chiedere il parere per i progetti di legge, ciò che non è previsto dallo statuto. Inoltre ritiene che si debba escludere dalle leggi e dai regolamenti sottoponibili al parere della Consulta le leggi di bilancio, il regolamento dell'Assemblea e tutti i regolamenti interni che, non potendo essere sottoposti a referendum, non dovrebbero essere neppure sottoposti al parere della Consulta.

Il presidente **BORGHI** propone di recuperare lo spirito del comma 4 della bozza di regolamento, riformulata con inclusione della previsione dei regolamenti interni e delle leggi di bilancio e finanziaria.

Il consigliere **ZANCA** si dichiara contrario alla previsione prospettata da Mazza, dato che lo statuto prevede il regolamento interno dell'Assemblea debba attenersi a determinati principi. Pertanto, se il regolamento fosse contrario a questi principi sarebbe comunque opportuno un controllo su di esso.

Il consigliere **MAZZA** ribadisce l'importanza di individuare un collegamento con il referendum.

*Escono i consiglieri Garbi e Vecchi.*

Il consigliere **ZANCA**, riferendosi alla proposta del collega Mazza, valuta come possibile una tale eventualità, in sede di discussione della legge perché sono in capo alla Consulta di garanzia statutaria tutte le procedure referendarie.

Il consigliere **TAGLIANI** ritiene necessario fare chiarezza dal punto di vista lessicale: si utilizzano alternativamente la parola parere e la parola decisione, ma poiché secondo l'art. 69 dello statuto, la Consulta esercita una funzione preminentemente consultiva, sarebbe più corretto utilizzare il termine parere.

Il consigliere **MAZZA** ritira gli emendamenti 417, 418 e 418 bis perché riferiti ad un precedente testo.

Il presidente **BORGHI** propone di inserire il divieto di richiedere il parere nei casi di leggi di bilancio e finanziaria.

In seguito alle perplessità del consigliere Mazza se inserire tra le esclusioni anche la legge elettorale, il presidente **BORGHI** legge l'art. 20 dello statuto, riferito al referendum abrogativo.

*Entra il consigliere Garbi.*

Il consigliere **ZANCA** sostiene che l'ampia casistica prevista dall'art. 20 dello statuto rimedia alle lacune della vecchia legge referendaria. Le leggi elettorali vi sono incluse per evitare che, tramite referendum, la materia subisca ulteriori frazionamenti rispetto a quanto già è in essere. Per quanto attiene ai regolamenti comunitari, non è possibile fare nulla se si rivelano contrari allo statuto della Regione. Ampio dibattito esiste in giurisprudenza anche per quanto riguarda la possibilità di sottoporre a referendum i trattati internazionali e le leggi applicative.

Il presidente **BORGHI** precisa che nella sua proposta non era prevista l'esclusione della legge elettorale, ma ritiene che si possa prevedere la richiesta di parere anche su questa legge.

Il consigliere **ZANCA** sottolinea che non è materia esclusiva, perché si legifera sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale e, pertanto, sarebbe problematica una richiesta di referendum basata su quei principi.

*Entra il consigliere Vecchi.*

Il presidente **BORGHI**, in seguito alle osservazioni emerse, propone alla Commissione e mette ai voti il seguente testo:

- “1. Il parere di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti può essere richiesto dalla Giunta regionale, dai singoli Consiglieri, dai singoli cittadini.
2. Il parere non può essere richiesto per le leggi di bilancio e per la legge finanziaria.
3. La richiesta di parere deve indicare:
- le disposizioni della legge o del regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
  - le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
  - i motivi della violazione.
4. La richiesta è trasmessa immediatamente dal Presidente dell'Assemblea al Presidente della Consulta ed è pubblicata entro cinque giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4 il Presidente della Consulta assegna ad uno dei componenti del collegio il compito di curare l'istruzione e la relazione sulla richiesta.
6. Entro sessanta giorni dall'assegnazione, la Consulta adotta il proprio parere con atto motivato. Il parere è immediatamente comunicato dal Presidente della Consulta al Presidente dell'Assemblea legislativa e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. L'Assemblea esamina il parere della Consulta nella prima seduta utile. Qualora l'Assemblea sia cessata dalle proprie funzioni prima di effettuare l'esame, il parere deve essere sottoposto alla valutazione della nuova Assemblea nella prima seduta successiva all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8.
8. Nel caso in cui la Consulta abbia espresso parere contrario o parere positivo condizionato all'introduzione di modifiche esplicite, l'Assemblea può incaricare, con un ordine del giorno, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza di presentare, entro un termine prestabilito, un progetto di legge o di regolamento che modifichi o abroghi l'atto contestato in totale o parziale conformità al parere della Consulta. Nel caso in cui l'Assemblea non intenda adeguarsi al parere della Consulta, o intenda adeguarvisi solo in parte, motiva le ragioni del dissenso con l'approvazione di un ordine del giorno.”

*La Commissione approva l'articolo 51 così come emendamento  
all'unanimità dei presenti con 33 voti favorevoli  
(DS, FI, Margherita, AN, PRC, Lega Nord, Verdi, SDI).*

#### Articolo 57

Sull'articolo insistono gli emendamenti 411/Borghi, interamente sostitutivo dell'articolo, che tiene conto degli emendamenti 379/Zanca e 179/Lombardi-



Varani; nel corso della seduta sono altresì stati presentati gli emendamenti 415/Mazza e 416/Mazza.

Il consigliere **MAZZA** illustra l'emendamento 415, che riguarda la distinzione fra dirigenti ed assessori, sollevata in una precedente seduta dal consigliere Tagliani, e precisa che per quanto concerne il dirigente, la mozione di censura è inviata al direttore generale. Il sottosegretario alla presidenza della Giunta, visti i poteri che gli sono stati riconosciuti, viene sottoposto agli stessi giudizi previsti per gli assessori.

Il consigliere **ZANCA** condivide e propone che nel caso, non previsto dagli emendamenti, la proposta di censura riguardi i direttori generali, questa sia inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

Il consigliere **LOMBARDI** propone di prevedere la nomina di un solo vicepresidente nelle commissioni d'inchiesta.

Il consigliere **ZANCA** obietta che la previsione di un numero pari nell'Ufficio di presidenza della commissione d'inchiesta può comportare rischi di impasse.

Il consigliere **TAGLIANI** ribadisce le proprie perplessità espresse nelle precedenti sedute e, pur prendendo atto del dettato statutario, osserva che il procedimento di censura nei confronti del dirigente è una duplicazione del procedimento disciplinare. Nello Statuto dei lavoratori sono previste delle garanzie che non verrebbero garantite dalla procedura proposta. Pertanto, qualsiasi dirigente potrebbe impugnare la norma. Si dichiara fortemente perplesso in ordine alla legittimità dell'art. 31, comma1, lett. h), dello statuto, e non ritiene che la mancata impugnazione del Governo attesti la costituzionalità di tale norma.

Alle richiesta del consigliere Parma se per tali commissioni si preveda l'analogia con le commissioni assembleari anche per quanto riguarda la dotazione di organico, il presidente **BORGHI** risponde che rientra nei compiti dell'Ufficio di presidenza la decisione in merito a tale questione, ma considera evidente che sia prevista la dotazione organica.

Il consigliere **MAZZA** prosegue con l'illustrazione dell'emendamento 416, che attiene ad una casistica che ritiene si possa anche eliminare. Nella proposta di bozza di regolamento, è prevista la maggioranza dei due terzi per nominare il presidente della commissione d'inchiesta, ma si potrebbe porre un problema nel caso non si raggiunga tale maggioranza. Essendo una quota importante, si potrebbe prevedere che se dopo quattro votazioni non si raggiunga la maggioranza richiesta sia sufficiente la maggioranza assoluta, in analogia con quanto previsto per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.

*La Commissione - con 30 voti favorevoli (DS, FI, AN, PRC, Lega Nord, Verdi, SDI, Monari), nessun contrario, 3 voti di astensione (Tagliani) - approva l'emendamento 415 così come modificato su proposta del consigliere Zanca.*

*La Commissione approva l'emendamento 416 all'unanimità dei presenti con 33 voti favorevoli (DS, FI, Margherita, AN, PRC, Lega Nord, Verdi, SDI).*

*La Commissione - con 30 voti favorevoli (DS, FI, AN, PRC, Lega Nord, Verdi, SDI, Monari), nessun contrario, 3 voti di astensione (Tagliani) - approva l'emendamento 411, interamente sostitutivo dell'articolo 57, così come emendato.*

La seduta termina alle ore 12,30.

*Verbale approvato nella seduta dell'11 aprile 2007.*

Il Segretario  
*Nicoletta Tartari*

Il Presidente  
*Gianluca Borghi*

*ALLEGATO al verbale n. 20 del 5 dicembre 2006*

Articoli approvati nella seduta del 05.12.2006

Art. 51 - Pareri della Consulta di garanzia statutaria

(articolo approvato nella seduta del 05.12.2006)

1. Il parere di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti può essere richiesto dalla Giunta regionale, dai singoli Consiglieri, dai singoli cittadini.
2. Il parere non può essere richiesto per le leggi di bilancio e per la legge finanziaria.
3. La richiesta di parere deve indicare:
  - le disposizioni della legge o del regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
  - le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
  - i motivi della violazione.
4. La richiesta è trasmessa immediatamente dal Presidente dell'Assemblea al Presidente della Consulta ed è pubblicata entro cinque giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4 il Presidente della Consulta assegna ad uno dei componenti del collegio il compito di curare l'istruzione e la relazione sulla richiesta.
6. Entro sessanta giorni dall'assegnazione, la Consulta adotta il proprio parere con atto motivato. Il parere è immediatamente comunicato dal Presidente della Consulta al Presidente dell'Assemblea legislativa e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. L'Assemblea esamina il parere della Consulta nella prima seduta utile. Qualora l'Assemblea sia cessata dalle proprie funzioni prima di effettuare l'esame, il parere deve essere sottoposto alla valutazione della nuova Assemblea nella prima seduta successiva all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8.
8. Nel caso in cui la Consulta abbia espresso parere contrario o parere positivo condizionato all'introduzione di modifiche esplicite, l'Assemblea può incaricare, con un ordine del giorno, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza di presentare, entro un termine prestabilito, un progetto di legge o di regolamento che modifichi o abroghi l'atto contestato in totale o parziale conformità al parere della Consulta. Nel caso in cui l'Assemblea non intenda adeguarsi al parere della Consulta, o

intenda adeguarvisi solo in parte, motiva le ragioni del dissenso con l'approvazione di un ordine del giorno.

...

#### Art. 57 - Commissioni d'inchiesta

(articolo approvato nella seduta del 05.12.2006)

1. L'Assemblea legislativa delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 40, comma 1, dello Statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.

2. La richiesta di istituzione è presentata all'Ufficio di Presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. La richiesta può essere formulata da ciascun Consigliere regionale.

3. Per la designazione dei componenti della Commissione d'inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno, si applica l'art. 7.

4. Al termine dei suoi lavori la Commissione d'inchiesta deve presentare la relazione finale all'Assemblea. La relazione può contenere la proposta di una mozione di censura prevista dall'art. 31, lettera h) dello Statuto. Per quanto attiene ai dirigenti la proposta di censura è inoltrata al relativo Direttore generale per le sue determinazioni. Per quanto attiene ai Direttori generali la proposta di censura è inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea secondo le rispettive competenze. Per quanto attiene ai componenti della Giunta e al Sottosegretario la proposta di censura è inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui all'art. 105 bis.

5. Nella sua prima riunione la Commissione d'inchiesta nomina, con il voto favorevole di tanti commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati all'Assemblea, un Presidente e due Vicepresidenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, la votazione si riprende nella seduta successiva. Se anche in quella seduta dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, alla terza votazione è sufficiente il voto dei commissari che rappresentano la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea.

6. Le Commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.

7. Spettano in ogni caso alla Commissione d'inchiesta i poteri di cui all'art. 37, commi da 1 a 11. Alla commissione non è opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.

8. Per lo svolgimento dell'attività delle Commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.

9. Le Commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea legislativa regionale.